



**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Caserta**

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali

OGGETTO: – attribuzione benefici art. 33 c. 3 L. 104/92 così come modificato ed integrato dal comma 4 Art. 71 D.L. 112/08 – procedura ai sensi dell'art. 6 comma 3 bis legge 80/2006 - dip. T.L.

PREMESSO CHE :

- Il dip. T.L. ha fatto pervenire, in data 10/02/2020 - la richiesta di autorizzazione per la fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 per l'assistenza al proprio genitore G.L. , nato a "omissis"il "omissis", riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave al 100% , art. 3 comma 3, L. 104/92 con decorrenza ottobre 2018 come da decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20/06/2019 RG n. 7208/2018
- come stabilito dall'art. 33, comma 3 delle legge 104/92, modificato dalla legge 53/2000, "colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno ad eccezione così come chiarito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 2010 che testualmente recita "**....omissis Si precisa che fanno eccezione a tale presupposto (cioè al ricovero) le seguenti circostanze : ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale ...omissis La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra naturalmente risultare da idonea certificazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare. "**
- l'art. 19 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 6/7/95, al comma 6, stabilisce che "i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, -omissis - possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";
- l'art. 20 della legge 53/2000 stabilisce che "le disposizioni dell'art. 33 della legge 104/92, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano.... – omissis - ai familiari dei lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente";
- il D.L. 112/08 pubblicato in G.U. in data 25.06.2008 – all'art. 71 - ha introdotto norme riferite alle assenze dei dipendenti pubblici, e segnatamente al c. 4 ha disposto che: " 4. *La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza."*
- che la circolare n°. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , registrata alla Corte dei Conti in data 19/09/2008 ha chiarito che nulla è stato innovato tanto che chiarisce che al paragrafo 2 al punto 3 recita "*.....omissis.....per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza , è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata , cioè ad ore , ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18) ...omissis...*

CONSIDERATO:

- che il dipendente T.L. ha presentato alla richiesta di fruizione dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 della L. 104/92
- che il certificato medico che attesta quanto previsto dalla Circolare n. 13/2010 a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri , certificato che non allega alla presente per tutelare la "privacy" della dipendente e del familiare assistito
- che il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.95 all'art. 19 c. 6 dispone: " *I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.*" , beneficio , confermato anche dall'ultimo contratto sottoscritto in data 28/05/20018

Ritenuto doversi provvedere;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Richiamata la propria responsabilità;

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** della richiesta del dip. T.L. , giusta la causale di cui in premessa, concernente la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui alla L. 104/92, art. 33, comma 3, così come modificato ed integrato dal D.L. 112/2008 Art. 71 comma 4;
- 2) **Concedere** , quindi, al suddetta dipendente il beneficio richiesto a decorrere dal 12/02/2020 ,
- 3) **Dare atto** che i periodi di congedo richiesto sono computati nell'anzianità di servizio, non riducono le ferie , la tredicesima mensilità ovvero la gratifica natalizia.
- 2) **Disporre** , infine, che i permessi , da fruire a giorni , per un massimo di n. 3 mensili, vengano concessi previa presentazione di apposite istanze al Direttore Generale , al fine di permettere la necessaria sostituzione nello svolgimento del servizio affidato alla dipendente , nel limite massimo mensile previsto.
- 3) **Notificare** la presente all'interessato.

Il Responsabile
Dott.ssa. Jlenia Bardi

Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Percuoco